

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Reati tributari presupposto della responsabilità 231: come aggiornare i modelli organizzativi - pag. 2
- Detrazione per oneri: quando il mezzo di pagamento è tracciabile - pag. 4
- Installazione di una colonnina di ricarica del veicolo elettrico: quale aliquota IVA - pag. 7
- Apertura di conti bancari relativi alle procedure esecutive immobiliari: chi è il titolare effettivo - pag. 8
- Sismabonus per l'acquisto di case antisismiche anche per i titolari di reddito d'impresa - pag. 9

## LAVORO E PREVIDENZA

- COVID-19: prorogate al 31 luglio le misure di contrasto alla pandemia - pag. 15
- Sorveglianza sanitaria eccezionale: quanto costa alle aziende l'intervento del medico INAIL - pag. 18
- TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati a giugno 2020 - pag. 20
- Dipendenti in forza e percettori di Naspi: cumulabile impiego in Germania per brevi periodi - pag. 21
- Assegno ordinario Covid-19: modelli da allegare all'istanza di fruizione - pag. 21

## FINANZIAMENTI


- Bonus affitti: imprese e professionisti neo costituiti ammessi anche senza calo di fatturato - pag. 24

## IN EVIDENZA

## Bonus affitti: imprese e professionisti neo costituiti ammessi anche senza calo di fatturato

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Anche le imprese e i professionisti neocostituiti potranno beneficiare del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda anche in assenza del calo del fatturato di almeno il 50%. Il bonus sarà fruibile anche da parte delle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro. E le agenzie di viaggio e i tour operator ne avranno diritto indipendentemente dall'ammontare dei ricavi. Le modifiche saranno pienamente operative con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio. Ma le novità non finiscono qui. In sede di conversione è stata toccata anche la norma sulla cessione del credito di imposta


**Credito di imposta affitti a maglie imprese e i professionisti neo costituiti.** Dopo il passaggio alla Camera del **decreto Rilancio**, ora che le imprese esercenti attività di al Senato per l'approvazione definitiva senza modifiche, si **amplia commercio al dettaglio** con ricavi superiori a 5 milioni di euro. E le **la platea** dei potenziali beneficiari **agenzie di viaggio e i tour operator** ne avranno diritto indipendentemente dal tetto dei ricavi. 

## COVID-19: prorogate al 31 luglio le misure di contrasto alla pandemia

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Pubblicato il DPCM recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il nuovo DPCM, illustrato dal Ministro della Salute alle Camere, conferma le misure di contrasto contenute nel DPCM dell'11 giugno, prorogandone l'efficacia al prossimo 31 luglio. In attesa della decisione sulla proroga dello stato di emergenza (che si attende a giorni), sono confermati i divieti e le misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività economiche e sociali in scadenza al 14 luglio. Si aggiungono limitazioni agli arrivi aeroportuali da alcuni dei Paesi in cui il virus è ancora "forte".

Il Presidente del Consiglio, emergenza sanitaria (che sembra Giuseppe Conte, ha firmato il sarà fissato al 31 ottobre) ed allo DPCM 14 luglio 2020 (successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. del Parlamento.

176) che **proroga al 31 luglio 2020** Sono inoltre confermate e restano le **misure del DPCM 11 giugno** in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle ordinanze **2020**, data entro la quale il Governo del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020. 

## Fisco

Effetti per le imprese

## Reati tributari presupposto della responsabilità 231: come aggiornare i modelli organizzativi

di Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

La riforma dei reati tributari del 2019 ha esteso la responsabilità 231 anche all'ambito penal-tributario, ampliando il novero dei reati presupposto. Il primo tangibile effetto per le imprese è la necessità di aggiornare i modelli organizzativi. Se alcune società hanno anticipato i tempi con modelli aggiornati per la prevenzione del reato di riciclaggio, sicuramente agevolate saranno le imprese di grandi dimensioni che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo o di cooperative compliance. In posizione vantaggiosa si trovano anche le banche. Per tutti gli altri soggetti, invece, l'adeguamento potrebbe non essere immediato: infatti, i reati tributari sono pervasivi nel contesto dell'attività d'impresa ed è quasi impossibile relegarli in ambiti di attività specifici o circoscritti. Come procedere?

Con il D.L. n. 124/2019, la **responsabilità amministrativa da reato delle società** ex D.Lgs. n. 231/2001 è stata estesa all'**ambito penal-tributario**, ricomprendendo nel novero dei **reati presupposto** di tale responsabilità anche:

- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);
- la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- l'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

### Leggi anche

- Processo penale tributario e 231: il Coronavirus li rimette al centro di una riforma?
- Occultamento o distruzione della contabilità: pene più severe e responsabilità 231
- La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici entra nel catalogo 231
- Reati tributari nel catalogo 231: come adeguare i modelli organizzativi

Per le imprese, la prima conseguenza di questa previsione è la necessità di un urgente **aggiornamento dei modelli organizzativi**, che non potrà essere meramente cosmetico.

### Modelli già aggiornati per la prevenzione del reato di riciclaggio?

Dopo l'inserimento del riciclaggio, nonché dell'autoriciclaggio, nell'ambito del catalogo ex D.Lgs. n. 231/2001, molti commentatori avevano già evidenziato che di fatto i reati tributari avrebbero dovuto considerarsi, pur in via indiretta, già ricompresi tra i reati-presupposto del decreto, e che pertanto nei propri

modelli le imprese **avrebbero dovuto già contemplare** la prevenzione dal rischio di questo reato.

In particolare, essendosi posto il quesito se i reati tributari possano generare un'utilità e se questa possa avere una evidente concretezza tangibile nel patrimonio del reo, nonché se il legislatore abbia inteso far riferimento a qualsiasi beneficio patrimoniale, fino a ricomprendervi una mancata *deminutio patrimonii*, si è richiamata quella giurisprudenza penale che ha già affrontato e definito i termini del concetto di risparmio fiscale, includendo nel **profitto del reato tributario** anche il "**risparmio di spesa o di imposta**". La Suprema Corte a SS.UU. (sentenza n. 8374/2013) ha chiarito infatti che "il profitto è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi e sanzioni dovuti a seguito di accertamento del debito tributario". Seguendo quindi tale pronuncia, si è arrivati ad affermare che anche il reato **fiscale**, producendo un profitto economicamente quantificabile, è **idoneo a fungere da presupposto** per l'azionabilità delle ipotesi di cui all'art. 648-bis e ss. c.p. facendo in altre parole acquisire al reo quella *res* infungibile che potrà essere poi oggetto di trasferimento e reimpiego; con la conseguenza che anche i **modelli organizzativi funzionali** alla prevenzione del suddetto reato avrebbero già dovuto tenere conto del rischio di commissione degli illeciti fiscali.

Effettivamente è proprio questo l'esito a cui è pervenuta la Suprema Corte, che nel tempo ha consolidato l'orientamento per cui "tutti i delitti dolosi, e, quindi, anche quello di frode fiscale, sono idonei a fungere da reato presupposto del riciclaggio". Nell'affermare tale principio, la Corte di legittimità ha espressamente puntualizzato che il riferimento normativo alle "altre

utilità” ricomprende il risparmio di spesa da omesso pagamento delle imposte dovute, poiché lo stesso produce un mancato decremento del patrimonio che si concretizza in una utilità di natura economica (così già Cass. pen. n. 6061/2012; Cass. pen. n. 49427/2009).

### Aggiornamento non più procrastinabile anche se complesso

Ora, il legislatore ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001, con l'art. 25-*quinquiesdecies*, una fattispecie specifica relativa ai reati tributari. Restano pertanto da chiarire le **azioni** e le **misure da porre in essere** per prevenire la commissione del reato e di conseguenza la costruzione di uno **specifico modello 231 efficace ed efficiente**.

Oltre alle **società** che hanno **anticipato i tempi** sulla base delle suddette osservazioni, sicuramente agevolate saranno anche quelle di grandi dimensioni che hanno aderito al regime di **adempimento collaborativo** o di **cooperative compliance**, istituito con il D.Lgs. n. 128/2015, che ha l'obiettivo di instaurare, tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, un rapporto di fiducia e collaborazione tramite l'interlocuzione costante e preventiva sulle questioni fiscali rilevanti: orbene, i soggetti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo dovevano essere già in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un **efficace sistema di controllo del rischio fiscale** inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.

In analoga posizione vantaggiosa si trovano le **banche** che hanno adempiuto all'obbligo di istituire, nei tempi, nelle forme e con le modalità prescritte dalla Banca d'Italia nella circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, un efficace **presidio del rischio fiscale** basato sull'articolata collaborazione tra funzione fiscale interna (ove esistente) e funzione compliance.

Per tutti gli altri soggetti, invece, il lavoro di **adeguamento** potrebbe **non essere immediato**: infatti, diversamente da molte altre fattispecie di reato, i reati tributari sono pervasivi nel contesto dell'attività di impresa ed è quasi impossibile relegarli in ambiti di attività specifici o circoscritti. Il ciclo attivo e passivo accomuna tutte le imprese, così come la presenza di plurimi soggetti abilitati ad acquistare beni e servizi per l'impresa e di centri dai quali pervengono dati e informazioni per la fatturazione attiva.

### I requisiti di un modello adeguato ed efficace

Il rischio che nel meccanismo sopra descritto, complesso e molte volte purtroppo nemmeno adeguatamente digitalizzato, possano commettersi illeciti di utilizzo ed emissione di fatture false è certo elevato, e ancor più lo diviene quando i rapporti commerciali vengono intrattenuti anche con soggetti esteri.

È pertanto necessaria una **valutazione preliminare delle attività** e delle **aree dell'impresa** a maggiore rischio fiscale, dotandosi di professionalità idonee ad individuare e comprendere i processi e l'organizzazione interni, intercettarne eventuali carenze e suggerire tempestivamente misure correttive.

Inoltre, in un'ottica di prevenzione, *condicio sine qua non* sono sia l'adozione di un **sistema amministrativo-contabile adeguato**, che dovrebbe essere affiancato da un altrettanto efficace **sistema gestionale**, sia l'implementazione di un **controllo strutturato** che miri a porre sotto presidio tutti i processi aziendali e le transazioni che possono dare luogo a conseguenze di natura tributaria, attraverso la definizione di una strategia fiscale definita, di ruoli e responsabilità formalizzati ed adeguatamente segregati, di procedure di rilevazione e gestione del rischio fiscale codificate, nonché di un monitoraggio continuo, sempre seguito da puntuale relazione agli organi di gestione.

### Prospettive future

Va infine segnalato che è attesa al prossimo Consiglio dei Ministri l'approvazione in via definitiva del decreto legislativo di attuazione della **direttiva PIF** europea che andrà ad ampliare ulteriormente il novero dei reati tributari *ex* D.Lgs. n. 231/2001, includendovi anche i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, quando sono commessi anche in parte in altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e il valore dell'evasione o della tentata evasione è pari o superiore a dieci milioni di euro.

**Leggi anche Direttiva PIF, reati tributari e responsabilità 231: l'eccezione diventa regola?**

Ancora, è stato previsto che i reati tributari, che nel nostro ordinamento sono attualmente puniti solo se consumati, al sussistere del profilo di internazionalità e al superamento del predetto *quantum* di evasione vengano invece sanzionati anche nel caso di tentativo di illecito, con la conseguenza che l'**aggiornamento dei modelli** potrebbe rivelarsi **ancor più complesso**.

**Fisco**

Le indicazioni delle Entrate

## Detrazione per oneri: quando il mezzo di pagamento è tracciabile

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Per poter detrarre le spese per oneri, i relativi pagamenti devono essere effettuati con strumenti "tracciabili". La previsione, dettata dalla legge di Bilancio 2020, deve essere coordinata con il principio generale secondo cui le detrazioni per oneri spettano a condizione che gli stessi siano stati sostenuti dal contribuente e siano rimasti effettivamente rimasti a suo carico. Ma cosa succede nel caso di spese sostenute per familiari a carico? È sufficiente effettuare il pagamento con mezzo diverso dal contante oppure si deve dimostrare che il pagamento viene effettuato dal soggetto che beneficia della detrazione? E quali sono i mezzi di pagamento che garantiscono la tracciabilità? La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 180 del 2020 offre l'occasione per fare il punto sui nuovi obblighi.

Un **circuito di credito commerciale** attraverso il quale avviene lo scambio di beni e di servizi e che non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati all'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997, non può essere considerato un altro sistema di pagamento che garantisca la **tracciabilità** e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, i pagamenti effettuati con i sistemi di "**moneta complementare**" non permettono di beneficiare della detrazione dall'imposta lorda di cui all'art. 15 TUIR.

Con la risposta a interpello n. 180 del 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'utilizzo di un sistema di credito commerciale basato sullo scambio multilaterale, non consentendo la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento, non permette la detrazione delle relative spese sostenute ai sensi dell'art. 15 TUIR. Secondo l'Agenzia, infatti, la locuzione gli "**altri sistemi di pagamento**" ammissibili per il pagamento degli oneri detraibili si riferisce soltanto a quelli che "garantiscono la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria".

I pagamenti con i sistemi di "moneta complementare" non darebbero tale garanzia e, pertanto, le spese sostenute su tali circuiti sarebbero indetraibili.

### Sistema di credito commerciale e compensazione multilaterale

La fattispecie posta all'attenzione dell'Agenzia riguarda l'utilizzo di un sistema di credito commerciale che consente ai soggetti iscritti di fare compravendita di beni e servizi con lo strumento dello scambio multilaterale attraverso operazioni in compensazione.

A tale circuito possono essere iscritti piccole e medie imprese, professionisti oltre che persone fisiche che aderendo allo stesso fruiscono dei servizi offerti.

La finalità principale della creazione del circuito

in questione è quella di favorire lo scambio di beni e di servizi senza l'utilizzo di denaro o di altri mezzi di pagamento tradizionali per regolare i rapporti commerciali.

In termini operativi, i **pagamenti** e gli **incassi** vengono **sostituiti da un sistema di compensazione multilaterale** tra i debiti e i crediti che sorgono dalle diverse operazioni di acquisto e di vendita tra i soggetti aderenti al circuito.

**Leggi anche** Baratto Finanziario 4.0: compensazione multilaterale di debiti e crediti con la e-fattura

I pagamenti sono effettuati, quindi, tramite un sistema di **moneta complementare** basato su una piattaforma informatica certificata, che identifica ciascun iscritto tramite credenziali di accesso e associa univocamente ciascun conto individuale al codice fiscale o alla partita IVA.

Tali piattaforme permettono di accedere, su base volontaria, a un sistema di compensazione multilaterale su cui scambiare beni e servizi tra gli aderenti. Per ogni transazione vengono memorizzati tutti i dati descrittivi (destinatario, mittente, valore della transazione, causale, tipologia e numero del documento fiscale) e le operazioni sono regolate con una **moneta di conto "virtuale"** con parità 1:1 con l'euro, in modo da rendere certo il valore di ciascuna transazione.

Tanto premesso, all'Agenzia delle Entrate è stato chiesto se tale sistema presenti i requisiti di tracciabilità richiesti dall'art. 1, comma 679 della legge n. 190/2019 (legge di Bilancio 2020) e, quindi, consenta la detrazione dall'imposta lorda (IRPEF) nella misura del 19%, degli oneri indicati dall'art. 15 TUIR.

### Legge di bilancio 2020 e pagamenti tracciabili

La legge di Bilancio 2020 ha disposto che la detrazione degli oneri indicati dall'art. 15 TUIR è ammessa a condizione che il pagamento degli stessi avvenga a condizione che il pagamento degli stessi avvenga con versamento bancario o postale ovvero mediante



altri sistemi di pagamento di cui al D.Lgs. n. 241/1997 ossia: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Sono **escluse** da tale previsione le spese relative all'acquisto di **medicinali** e di **dispositivi medici**, nonché le detrazioni spettanti per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

#### **Leggi anche**

- Spese mediche, attenzione ai pagamenti
- Spese mediche alla prova della tracciabilità dei pagamenti

Pertanto, per poter detrarre le spese, devono essere pagati con strumenti "tracciabili", ad esempio, i medici di famiglia per i certificati di sana e robusta costituzione o i medici specialisti che esercitano la libera professione (dentisti, ginecologi, dermatologi, etc.) i quali spesso non sono muniti di POS.

La previsione deve essere coordinata con il principio generale secondo il quale le detrazioni per gli oneri in questione spettano a condizione che gli stessi siano:

- a) stati sostenuti dal contribuente;
- b) rimasti **effettivamente rimasti a carico** (non spetta se nello stesso anno la spesa è stata rimborsata).

Con riferimento alla condizione di cui alla lettera a), ossia che la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto lo spesa, la stessa può essere provata mediante l'**intestazione del documento di spesa** (fattura, ricevuta, documento commerciale).

Ma cosa succede nel caso di **spese sostenute** per esempio per **familiari a carico**?

Dal 2020, è sufficiente effettuare il pagamento con mezzo diverso dal contante oppure si deve dimostrare che il pagamento viene effettuato dal soggetto che beneficia della detrazione?

Non si deve dimenticare che ci sono strumenti di pagamento (quali bollettini postali, MAV) che - sebbene traccino il pagamento per chi lo incassa - non permettono di identificare con certezza che lo stesso sia avvenuto con la provvista finanziaria del soggetto che beneficia della detrazione.

Si pensi all'ipotesi di **soggetti anziani, malati, disabili**, con riferimento ai quali il sostenimento di oneri - per i quali si può beneficiare della detrazione dall'imposta lorda - viene effettuato da altri soggetti (si pensi ai figli degli anziani o alle loro badanti, o ai loro tutori nel caso di persone disabili).

Appare evidente che in tali fattispecie la detrazione viene comunque riconosciuta, anche se la spesa di fatto può essere effettuata/anticipata da un soggetto diverso.

La *ratio* sottesa all'introduzione delle modifiche della

legge di Bilancio 2020 non è certamente quella di arrecare disagi, ma quella di tracciare l'effettivo sostenimento delle spese per le quali si richiede la detrazione all'erario.

Analoghe considerazioni devono essere effettuate con riferimento ai casi di spese sostenute dai genitori per i **figli carico**, fattispecie in cui le stesse possono risultare da fatture cointestate ad entrambi i genitori che quindi si ripartiranno la detrazione dell'onere sostenuto.

Pertanto, purché il pagamento sia tracciato, sembra logico sostenere che sia irrilevante la puntuale identificazione del soggetto che lo ha sostenuto, purché i genitori annotino su fattura e ricevuta di pagamento le modalità di riparto.

#### **La risposta dell'Agenzia delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il sistema di credito commerciale non garantisca la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento e pertanto le spese sostenute mediante la compensazione ammesa da tale sistema non possono beneficiare della detrazione *ex art. 15 TUIR*.

Nel fornire tale risposta l'Agenzia ha richiamato quanto già espresso nella risoluzione 3 dicembre 2014, n. 108/E, riferita ad un caso molto specifico, le liberalità a favore dei partiti politici, per le quali esisteva una normativa speciale (D.L. n. 149/2013) che espressamente parlava di "tracciabilità dell'operazione ed esatta identificazione del suo autore".

La Legge di Bilancio 2020 rinvia invece all'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997 il quale elenca "carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari" e "altri sistemi di pagamento". Con riferimento all'indicazione "**altri sistemi di pagamento**", l'Agenzia ha rilevato che la stessa deve essere intesa come esplicativa e non come tassativa. Di talché, in relazione al caso di specie l'Agenzia ha concluso che il circuito di credito commerciale in questione è un sistema attraverso il quale avviene lo scambio di beni e di servizi e che non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati all'art. 23 citato, né può essere considerato un altro sistema di pagamento che garantisca la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Non si può non rilevare come la posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria non tenga conto dell'evoluzione degli strumenti di pagamento avutasi dal 1997 ad oggi, evoluzione che ha determinato l'introduzione dell'**open banking** e ha imposto **sistemi di autenticazione innovativi** e più sicuri per tutti i pagamenti.

Pertanto, i sistemi di moneta locale complementare

(come quello oggetto della risposta a interpello n. 180 del 2020) costituiscono veri e propri sistemi di pagamento; sarebbe pertanto opportuno che l'Agenzia

adeguasse la sua interpretazione all'evoluzione tecnologica (sempre più "frenetica") dettata dal passare del tempo.

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Installazione di una colonnina di ricarica del veicolo elettrico: quale aliquota IVA

Se le colonnine di ricarica del veicolo elettrico sono fornite e installate dal Contribuente unitamente all'impianto fotovoltaico, in modo da costituire un tutt'uno, la relativa fornitura beneficerà dell'aliquota IVA del 10 per cento, prevista per gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica. Diversamente se la colonnina è installata autonomamente rispetto all'impianto fotovoltaico, è applicabile l'aliquota IVA ordinaria, fermo restando l'eventuale detrazione ai fini delle imposte dirette. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 218 del 14 luglio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 218 del 14 luglio 2020 in tema di aliquota IVA per installazione di una colonnina di **ricarica del veicolo elettrico**.

In merito all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di **ricarica per i veicoli** alimentati a energia elettrica, la legge di bilancio 2019 ha introdotto una nuova detrazione fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, mediante l'inserimento dell'articolo 16-ter nel DL n. 63 del 2013, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale".

Per cui sono agevolabili le **spese documentate**, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

In particolare, deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più **punti di ricarica** di potenza standard non accessibili al pubblico.

Il punto di **ricarica di potenza** standard è un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e

che non sono accessibili al pubblico, mentre **punto di ricarica** non accessibile al pubblico è:

- un **punto di ricarica** installato in un **edificio residenziale** privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
- un **punto di ricarica** destinato esclusivamente alla **ricarica di veicoli** in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità;

- un **punto di ricarica** installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.

Ai fini **IVA**:

- sono soggette **all'aliquota ridotta** del 10 per cento le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;

- la medesima aliquota è applicabile ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la **costruzione delle opere**, degli impianti e degli edifici;

- si prevede l'aliquota IVA del 10 per cento per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies Decreto IVA.

Le opere di **urbanizzazione primaria** sono le strade residenziali; gli spazi di sosta o di parcheggio; le fognature; la rete idrica; la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; la pubblica illuminazione; gli spazi di verde attrezzato.

In via generale, le opere di urbanizzazione hanno la funzione di soddisfare esigenze e interessi collettivi di primario spessore e, di norma, sono poste in essere contestualmente alla realizzazione di interventi pubblici o privati.

La caratteristica peculiare delle opere di urbanizzazione è costituita dalla **destinazione ad uso pubblico**, a prescindere dalla localizzazione delle stesse.

Occorre evidenziare che le infrastrutture destinate alla **ricarica dei veicoli** alimentati ad energia elettrica anche private, costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.

Per cui non può operarsi un'inclusione tout court di queste infrastrutture tra le **opere di urbanizzazione primaria** a prescindere cioè dalle caratteristiche prima ricordate: sono opere di urbanizzazione primaria a condizione che soddisfino esigenze e interessi collettivi di primario spessore.

Con riferimento alle colonnine di ricarica del veicolo elettrico manca questa condizione.

Infatti, queste sono destinate esclusivamente ad **uso privato** e pertanto non possono essere considerate opere di **urbanizzazione primaria**, agevolabili con

l'applicazione dell'aliquota IVA del 10.

Si ritiene inoltre che l'installazione della colonnina di ricarica del veicolo elettrico ad uso privato non possa rientrare neanche nell'ulteriore fattispecie richiamata dal numero 127 -quinquies del Decreto IVA, ossia tra gli **impianti di produzione** e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.

Si fa presente tuttavia che se le **colonnine di ricarica** sono fornite e installate dal Contribuente unitamente **all'impianto fotovoltaico**, in modo da costituire un tutt'uno, magari nell'ambito di un contratto di appalto la relativa fornitura beneficerà dell'aliquota IVA del 10 per cento, prevista per gli impianti di produzione e reti di distribuzione caloreenergia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.

Nella diversa ipotesi in cui la colonnina sia **installata autonomamente** rispetto all'impianto fotovoltaico, tonerà applicabile **l'aliquota IVA ordinaria**, fermo restando l'eventuale detrazione ai fini delle imposte dirette.

Ciò anche nell'ipotesi in cui le **colonnine di ricarica** siano fornite ed installate dalla Società a favore di un soggetto con partita IVA per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14/07/2020, n. 218](#)

#### Fisco

Dal CNDCEC

## Apertura di conti bancari relativi alle procedure esecutive immobiliari: chi è il titolare effettivo

Il CNF, CNN e il CNDCEC hanno invitato l'ABI e la Banca d'Italia, a far cessare la prassi utilizzata dagli istituti di credito in questi ultimi mesi di identificare, quale titolare effettivo dei conti bancari relativi alle procedure esecutive immobiliari, il notaio, l'avvocato o il commercialista all'uopo delegato. Si tratta di una impostazione errata, sia dal punto di vista concettuale, per i precisi poteri affidati al giudice della procedura, sia per quanto concerne i rischi connessi alla normativa in materia di antiriciclaggio.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 83 del 13 luglio 2020 riguardante l'invito rivolto all'ABI e alla

Banca d'Italia, concertato con il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio Nazionale Notarile, relativamente alla prassi invalsa in questi ultimi mesi di identificare, quale **titolare effettivo** dei **conti bancari** relativi alle procedure esecutive immobiliari, il notaio, l'avvocato o il commercialista all'uopo delegato.

Nella nota congiunta del 9 luglio scorso il CNF, CNN e il CNDCEC hanno evidenziato come questa impostazione adottata dalle banche sia **errata**, sia dal punto di vista concettuale, per i precisi poteri affidati al giudice della procedura, sia per quanto concerne i rischi connessi alla normativa in materia di antiriciclaggio.

In particolare è stato evidenziato come i notai gli avvocati e i commercialisti svolgano un importante ruolo nella gestione delle **procedure esecutive immobiliari**. Il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di vendita dell'immobile pignorato nomina quale delegato alla vendita uno di questi protagonisti.

Il **delegato** tra l'altro deve gestire le somme derivanti dalle vendite degli immobili eseguiti a seguito dell'attuazione delle procedure competitive.

Il delegato alla vendita è tenuto a formare il progetto di distribuzione e dispone il pagamento delle somme incassate dalla vendita dei beni ai creditori.

Perciò è importante **l'apertura di un conto corrente** bancario intestato alla procedura rispetto alla quale il professionista è stato delegato.

Ovviamente il delegato dovrà compilare e sottoscrivere la modulistica della banca compresa quella derivante dal **Decreto Antiriciclaggio**.

Prima si considerava titolare effettivo il **Presidente del Tribunale** preso cui pendeva la procedura esecutiva.

Ora, gli istituti bancari richiedono l'indicazione del **professionista delegato** quale titolare effettivo dell'operazione.

La **nuova soluzione** non è condivisa dai professionisti perché non è conforme al decreto antiriciclaggio.

Ciò perché l'operatività rispetto alla gestione del **conto corrente bancario** dell'avvocato, del notaio o del commercialista delegato alla vendita è delimitato ed è fissato dalla legge, dalle ordinanze del giudice.

Il **delegato alla vendita** si occupa di eseguire solo gli aspetti operativi. Questa prassi è stata condivisa dalla Banca d'Italia e dagli istituti di credito, ma è stata di recente modificata.

Per tale ragione è stata invitata sia la Banca d'Italia, sia l'ABI a far **cessare tale prassi**, per far sì che gli istituti di credito si astengano dall'indicare il professionista delegato quale titolare effettivo dell'operazione e dei conti accesi per la gestione dei fondi relativi alle procedure esecutive.

*A cura della Redazione*



## Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 13/07/2020, n. 83  
\_ nota 09/07/2020

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Sismabonus per l'acquisto di case antisismiche anche per i titolari di reddito d'impresa

In tema di detrazione per l'acquisto di case antisismiche ubicate in zone classificate a rischio sismico 2 e 3, vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, la detrazione prevista dal c. 1-septies dell'art. 16 del D. L. n. 63 del 2013 può essere fruita anche dai soggetti titolari di reddito d'impresa. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 213 del 2020 con cui ha specificato che la normativa in materia di miglioramento sismico del patrimonio edilizio è finalizzata a promuovere la messa in sicurezza e la stabilità degli edifici in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

Con le risposte a interpello nn. 213 e 214 del 14 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di detrazione per acquisto di **case antisismiche**. Il DL n. 63 del 2013 al comma 1-septies dell'articolo 16, inserito dal DL n. 50 del 2017, modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. n. 34 del 2019, prevede che qualora gli interventi di cui al comma 1-quater del medesimo articolo 16 siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a **rischio sismico 1,2 e 3** mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le **detrazioni** dall'imposta spettano **all'acquirente** delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

### Asseverazione non contestuale al titolo abilitativo

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio

tecnico centrale ha chiarito che questa norma, tenuto conto della circostanza che l'estensione alle **zone 2 e 3** è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal **sismabonus**, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili, con documentato miglioramento sismico di una o più classi, siano estesi agli **acquirenti** delle predette unità immobiliari. Per tale ragione deve ritenersi che l'ottenimento dei **benefici fiscali** di cui all'art. 16, comma 1-septies, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui **procedure autorizzatorie** sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tuttavia la richiamata **asseverazione** deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito

### L'ambito soggettivo

Il comma 1-septies dell'articolo 16 del DL n. 63 del 2013 è inserita nel contesto delle disposizioni normative che disciplinano il "**sisma bonus**" e si riferisce espressamente agli interventi di cui al comma 1-quater che, a sua volta, richiama gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche e che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico.

Ne consegue che non è necessario che l'impresa istante esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico di cui all'articolo 16 del D.L. n. 60 del 2013, bensì è possibile che tali lavori siano commissionati ad altra impresa esecutrice.

Tuttavia, l'impresa appaltante deve essere titolare del **titolo abilitativo** necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un'impresa astrattamente idonea ad eseguire tali lavori.

In particolare, l'astratta idoneità può essere ritenuta sussistente attraverso la verifica del codice attività **ATECO** oppure attraverso la previsione espressa dell'attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell'oggetto sociale.

Nello specifico, il comma 1-septies dell'articolo 16 citato si riferisce ad interventi edilizi di **riduzione del rischio sismico**: eseguiti da imprese di costruzione o

ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

Tale formulazione presuppone, quindi, il preventivo **acquisto dell'immobile** da parte dell'impresa di costruzione, l'effettuazione dei lavori edili (direttamente o tramite appalto) e, infine, la successiva cessione da parte dell'impresa proprietaria dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio.

Non può essere considerata la norma discriminante nei confronti di un soggetto che acquista un immobile ristrutturato con criteri antisismici da un soggetto diverso da un'impresa di costruzioni. Infatti tali soggetti potranno, eventualmente, beneficiare di altre disposizioni normative con effetti simili a quelli prodotti dall'articolo 16, comma 1-septies citato.

#### Sismabonus per i titolari di reddito d'impresa

La normativa in materia di **miglioramento sismico** del patrimonio edilizio è finalizzata a promuovere la messa in sicurezza e la stabilità degli edifici in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali, per cui si ritiene che la detrazione prevista dal comma 1-septies dell'articolo 16 del D. L. n. 63 del 2013 possa essere fruita anche dai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Infatti, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ad interventi di **riqualificazione energetica** su beni immobili appartenenti a soggetti titolari di reddito d'impresa affermando che la distinzione tra "immobili strumentali", "immobili merce" e "immobili patrimonio" non rileva ex se ma incide solo sul piano contabile e fiscale, non essendo contemplata nell'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006 alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.

Questo principio si può applicare anche agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di **reddito di impresa**, ai fini della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. "**sisma bonus**").

Di conseguenza, visto che l'articolo 16, comma 1-septies del D.L. n. 63 del 2013 è inserito nel contesto delle disposizioni normative che disciplinano il c.d. "**sisma bonus**" si ritiene che tale detrazione possa essere fruita anche da soggetti titolari del reddito d'impresa in relazione ad immobili della società che siano oggetto dell'attività esercitata (come beni merce).

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14/07/2020,](#)

n. 213

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14/07/2020,](#)  
n. 214

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Detrazione per interventi di ristrutturazione anche per chi non ha ancora lo status di socio della cooperativa

Nell'ambito della detrazione per interventi di ristrutturazione, il soggetto persona fisica che non ha ancora acquisito lo status di socio della cooperativa, purché vi sia già stato il gradimento dell'organo amministrativo e sia stato immesso nella detenzione dell'immobile, può essere titolare delle detrazioni relative alle spese di recupero del patrimonio edilizio da lui sostenute, in qualità di detentore dell'immobile. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 215 del 14 luglio 2020 con cui ha chiarito la modalità di trasferimento della detrazione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 215 del 14 luglio 2020 in tema di detrazioni per **interventi di ristrutturazione** e cooperativa a proprietà indivisa.

#### La detrazione per interventi di ristrutturazione

L'articolo 16-bis comma 1, del TUIR stabilisce che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono l'immobile sul quale sono effettuati gli **interventi** indicati sulle parti comuni di edifici, sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo **stato di emergenza**; relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

Inoltre si prevede che questa detrazione spetta anche nel caso di **interventi di restauro** e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione

dell'immobile.

La detrazione spetta al **successivo acquirente** o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro (96.000 euro fino al 31/12/2018).

Gli **interventi di restauro** e di risanamento conservativo sono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Questi interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Gli **interventi di ristrutturazione** edilizia sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la **stessa volumetria** di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Gli interventi di **demolizione** e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Tra i beneficiari delle detrazioni vi sono anche i **soci di cooperative** a proprietà indivisa (in qualità di detentori) previo consenso scritto della cooperativa che possiede.

### Il trasferimento della detrazione

L'articolo 16-bis del Tuir prevede che, in caso di **vendita dell'unità immobiliare** sulla quale sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte viene **trasferita** per i rimanenti periodi di imposta, salvo

diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Pertanto, nell'ipotesi di **cessione dell'immobile** oggetto di interventi per i quali il cedente stava fruendo della detrazione, questa rimane in capo a quest'ultimo solamente nel caso in cui sia espressamente previsto nell'atto di compravendita, in caso contrario la detrazione passa all'acquirente.

In mancanza di tale specifico accordo **nell'atto di trasferimento** dell'immobile, la conservazione in capo al venditore, delle detrazioni non utilizzate, può dedursi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dà atto che l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.

Nonostante il legislatore abbia utilizzato il termine **vendita**, la disposizione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una **cessione dell'immobile** e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale la donazione; lo stesso anche nel caso di permuta.

E' interessante notare che la circolare 31 maggio 2019 n. 13/E stabilisce che la detrazione spetta ai **soci di cooperative a proprietà divisa** (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi, e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l'immobile, anche ai soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di **detentori**). Questi ultimi possono fruire della detrazione dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione, anche se il verbale di assegnazione non è sottoposto a registrazione.

In materia di **trasferimento della detrazione** i vari documenti di prassi hanno stabilito che la variazione della titolarità dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prima che sia trascorso l'intero periodo per fruire della detrazione comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento della detrazione stessa.

Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che **possedeva l'immobile** al 31 dicembre di quell'anno, ciò non accade nell'ipotesi in cui la detrazione spetti al detentore dell'immobile (ad esempio, l'inquilino o il comodatario) in quanto lo stesso ha diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa.

Nell'ipotesi di **detenzione da parte di socio** assegnatario che non è il proprietario dell'immobile, sono applicabili i chiarimenti forniti in merito ai casi in cui il soggetto che ha sostenuto le spese per cui è possibile la detrazione non è il proprietario dell'immobile, ma un detentore dello stesso.

Ad esempio nel caso di spese sostenute dall'inquilino o dal comodatario (soggetti non proprietari che detengono l'immobile) le **detrazioni** continueranno ad essere fruite da tali soggetti anche se il rapporto di locazione o comodato termina prima che sia trascorso il termine decennale di fruizione delle detrazioni.

Per cui, in presenza di **cessione di quota**, l'ex socio non potrà cedere il diritto alla detrazione mediante scrittura privata tra le parti, ma continuerà ad usufruire del diritto alla detrazione sulle spese di ristrutturazione sostenute per le rate residue. Non può, quindi, applicarsi quanto stabilito per il **trasferimento della detrazione** in caso di vendita dell'immobile.

Inoltre, è interessante sottolineare che sia possibile che il soggetto persona fisica che non ha ancora acquisito lo status di **socio della cooperativa** (purché vi sia già stato il gradimento dell'organo amministrativo e sia stato immesso nella detenzione dell'immobile) possa essere **titolare delle detrazioni** relative alle spese di recupero del patrimonio edilizio da lui sostenute, in qualità di detentore dell'immobile.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14/07/2020, n. 215](#)

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

# Servizio di sosta accessorio allo svolgimento di operazioni doganali: non è imponibile ai fini Iva

Il servizio di sosta può essere considerato un'operazione accessoria rispetto al servizio relativo all'operazione doganale effettuata in qualità di spedizioniere se l'ingresso e la sosta dell'automezzo nell'area sono operazioni necessarie e indispensabili per rendere possibile l'espletamento delle dovute formalità doganali. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 217 del 14 luglio 2020. Attesa la non imponibilità IVA dei servizi resi dagli spedizionieri doganali a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per lo svolgimento delle operazioni doganali, anche il servizio accessorio di sosta potrà essere considerato non imponibile ai fini IVA.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 217 del 14 luglio 2020 riguardante la rilevanza ai fini IVA della gestione delle **aree di sosta**

**accessorie** allo svolgimento di operazioni doganali.

Prima di tutto occorre stabilire se, ai fini IVA, il servizio di sosta sia **territorialmente rilevante** nel territorio dello Stato.

La territorialità IVA delle prestazioni di servizi generiche è disciplinata dall'art.7-ter del Decreto IVA per cui l'IVA è dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente se soggetto passivo d'imposta ovvero il prestatore, laddove il committente non sia soggetto passivo. Tale regola trova una **deroga** per le prestazioni di servizi relativi a **beni immobili**, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato, tassabili nel luogo in cui è situato l'immobile.

Questa norma recepisce quanto previsto dalla Direttiva IVA e per l'individuazione dei servizi relativi a beni immobili si fa riferimento all'articolo 31-bis, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 che prevede che questi comprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni.

Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con **beni immobili** i servizi:

- derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e **indispensabile** per la sua prestazione;

- erogati o destinati a un **bene immobile**, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene".

E' necessario che il bene immobile sia l'oggetto stesso della **prestazione di servizi**. Tale ipotesi si verifica, in particolare, quando un bene immobile espressamente determinato debba essere considerato elemento costitutivo di una **prestazione di servizi**, in quanto ne rappresenta un elemento centrale e indispensabile.

Le prestazioni di servizi che riguardano la gestione, compreso lo sfruttamento, e la valutazione dell'immobile sono caratterizzate dal fatto che il bene immobile costituisce il loro stesso oggetto.

Il **servizio di sosta di automezzi** (che nella maggior parte dei casi trasportano merci coinvolte in operazioni doganali), è collegata a un bene immobile espressamente determinato, essendo svolta in una ben individuata area attrezzata che si ritiene che rappresenti un elemento costitutivo della prestazione stessa, rappresentandone l'elemento centrale e indispensabile.

Di conseguenza, il **servizio di sosta** nell'area deve



considerarsi territorialmente **rilevante in Italia**, in quanto Stato di ubicazione dell'immobile.

Ai fini del corretto **trattamento IVA** dello stesso, occorre inoltre stabilire se ricorrono gli estremi per l'applicazione regime di non imponibilità di cui all'articolo 9 del Decreto IVA.

Per questa norma sono **servizi internazionali** o connessi agli scambi internazionali non imponibili a IVA, tra gli altri, i servizi relativi alle operazioni doganali.

Inoltre, il **trasporto** e le altre cessioni o **prestazioni accessorie** ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto o a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.

Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formare la base imponibile.

Una **prestazione** dev'essere considerata **accessoria** a una principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore.

Di conseguenza, allorché **l'ingresso e la sosta dell'automezzo** nell'area sono operazioni necessarie e indispensabili per rendere possibile l'espletamento delle dovute formalità doganali, si ritiene che il servizio di sosta possa essere considerato un'operazione accessoria rispetto al servizio relativo all'operazione doganale effettuato dall'Istante in qualità di spedizioniere.

Quando invece le **formalità doganali** sono svolte da un altro spedizioniere operante nella stessa area, l'anzidetto servizio di sosta reso dal Contribuente potrà essere considerato **accessorio** rispetto alla principale operazione doganale solo se eseguito per conto di tale spedizioniere e a sue spese nei confronti dello stesso committente della medesima operazione doganale.

Quindi attesa la **non imponibilità IVA** dei servizi resi dagli spedizionieri doganali a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per lo svolgimento delle operazioni doganali, ricorrendo le condizioni, anche il servizio accessorio di sosta potrà essere considerato non imponibile ai fini IVA.

In assenza dell'anzidetta accessorialità, l'operazione dovrà essere autonomamente considerata, con la conseguenza che sarà **imponibile ai fini IVA**.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14/07/2020, n. 217

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Fatturazione di acconto: la gestione dell'Iva e la nota di variazione

In tema di nota di variazione, nell'ipotesi di fatturazione di un acconto, in cui non è possibile ripartire le somme incassate tra le diverse prestazioni da realizzare, soggette ad aliquote diverse, e che viene assoggettato all'aliquota ordinaria vigente, non è commesso alcun errore riconducibile tra le inesattezze della fatturazione, errore che, anche ove fosse stato commesso, avrebbe potuto essere corretto al più tardi entro un anno dalla sua commissione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 216 del 14 luglio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 216 del 14 luglio 2020 riguardante la **nota di variazione** ex articolo 26 del Decreto IVA.

Occorre evidenziare che l'articolo 26 appena menzionato stabilisce che se un'operazione per la quale sia stata emessa **fattura**, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola.

In tal modo si vuole evitare che i **creditori** restino incisi di un'IVA versata all'Erario per la quale non ottengono il pagamento da parte del debitore. La detrazione è subordinata all'emissione di una nota di variazione in diminuzione che non può essere emessa dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Il **limite temporale** di un anno non opera nel caso in cui la diminuzione sia stata determinata da una causa non dipendente dalla sopravvenuta volontà delle parti, come nell'ipotesi di procedure concorsuali rimaste infruttuose.

Nell'ipotesi di fatturazione di un anticipo generico, in cui non è possibile ripartire le somme incassate tra le diverse prestazioni da realizzare, soggette ad aliquote diverse, e che viene assoggettato **all'aliquota ordinaria vigente**, non è commesso alcun errore riconducibile tra le **“inesattezze della fatturazione”** che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo



21, comma 7", del decreto IVA, errore che, anche ove fosse stato commesso, avrebbe potuto essere corretto al più tardi entro un anno dalla sua commissione, né è riscontrabile, successivamente, alcuno dei presupposti di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto IVA, che legittima la variazione dell'originaria fattura.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14/07/2020, n. 216

## Lavoro e Previdenza

DPCM in Gazzetta Ufficiale

## COVID-19: prorogate al 31 luglio le misure di contrasto alla pandemia

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Publicato il DPCM recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il nuovo DPCM, illustrato dal Ministro della Salute alle Camere, conferma le misure di contrasto contenute nel DPCM dell'11 giugno, prorogandone l'efficacia al prossimo 31 luglio. In attesa della decisione sulla proroga dello stato di emergenza (che si attende a giorni), sono confermati i divieti e le misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività economiche e sociali in scadenza al 14 luglio. Si aggiungono limitazioni agli arrivi aeroportuali da alcuni dei Paesi in cui il virus è ancora "forte".

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM 14 luglio 2020 (successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176) che **proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM 11 giugno 2020**, data entro la quale il Governo adotterà, altresì, la decisione in ordine alla proroga dello stato di emergenza sanitaria (che sembra sarà fissato al 31 ottobre) ed allo strumento che verrà utilizzato, nel presupposto di un coinvolgimento del Parlamento.

Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.

### Contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19

Il 14 luglio il Ministro della Salute ha illustrato alle Camere il DPCM con cui vengono prorogate, sino a tutto il 31 luglio prossimo, le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel frattempo, entro tale ultimo termine il Governo è chiamato a sciogliere il nodo relativo alla **proroga dello stato di emergenza** sanitaria che - proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio scorso - scadrà il prossimo 31 luglio. Secondo le ultime informazioni, sembra che il Governo sia orientato alla proroga (pur conscio delle notevoli perplessità di ordine giuridico e costituzionale), presumibilmente **fino al 31 ottobre**.

Si rammenta che la proroga e la sua durata incidono su molte delle norme derogatorie ed emergenziali attualmente in vigore: tra le quali, ad esempio, la possibilità di adibire allo **smart working** i lavoratori senza previa stipula dell'accordo previsto dalla L. 81/2017 e, per converso, il diritto allo smart working per molteplici categorie di lavoratori.

**Leggi anche Decreto Rilancio: nuove regole e "a breve respiro" per lo smart working**

Il nuovo DPCM prevede la proroga delle restrizioni anti-Covid contenute nel precedente decreto dell'11

giugno. In aggiunta, è stato disposto il **divieto d'ingresso in Italia** per i soggetti provenienti dai 13 Paesi individuati con ordinanza dal ministro della Sanità.

### Misure in vigore fino al 31 luglio

Vediamo le principali misure in vigore fino al prossimo 31 luglio in forza del nuovo DPCM.

Innanzitutto, viene ribadito che i soggetti con **infezioni respiratorie e temperatura superiore a 37,5°** devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Vengono quindi confermati il divieto di assembramento ed il rispetto degli specifici protocolli di sicurezza per le attività ludiche e sportive, amatoriali e professionistiche.

### Eventi pubblici

Fermo restando che alle Regioni è concesso, in relazione all'andamento della curva epidemiologica sul territorio, di adottare disposizioni meno stringenti, viene confermato - fino al 31 luglio - che:

- 1) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto "in forma statica" e nel rispetto del **distanziamento interpersonale**;
- 2) gli spettacoli aperti al pubblico, anche all'aperto, sono svolti con **posti a sedere preassegnati** e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori non conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori all'aperto e 200 in luoghi chiusi, per singola sala. Le attività devono comunque svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida per la prevenzione del contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri previsti dallo specifico allegato al DPCM. Restano comunque sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- 3) confermata la possibilità di **accesso ai luoghi di**

**culto** a condizione di evitare assembramenti e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

4) l'apertura al pubblico dei **musei** e dei **luoghi della cultura** è assicurata a condizione che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), sia possibile garantire modalità di fruizione contingentata ed evitare assembramenti, consentendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dei protocolli o linee guida regionali al riguardo

Tralasciando le disposizioni sui luoghi di istruzione, la cui rilevanza sarà marginale in periodo di chiusura delle relative attività restano sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

Previa verifica dell'andamento della curva epidemiologica da parte delle Regioni e Province autonome, restano consentite, invece, le attività di

- **sale giochi**, sale scommesse e sale bingo;
- **centri benessere**, centri termali, centri culturali e centri sociali

#### **Norme in materia sanitaria**

Resta vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle **sale di attesa dei Pronto Soccorsi** e, al contempo, l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

#### **Attività commerciali e ristorazione**

Restano ammesse le attività commerciali al dettaglio a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli **ingressi avvengano in modo dilazionato** e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nel rispetto dei protocolli o linee guida regionali.

Quanto alla ristorazione, le attività sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome ne abbiano verificato la compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, e nel rispetto dei protocolli o le linee guida regionali applicabili.

Alle medesime condizioni di cui sopra è consentita l'attività di mense, catering e ristorazione con **consegna a domicilio e da asporto** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

#### **Trasporto pubblico**

Al Presidente della Regione compete la programmazione del servizio delle aziende del trasporto pubblico locale, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento

#### **Attività lavorativa in genere**

Il DPCM "raccomanda", quanto alle **attività professionali**, che:

- a) ove possibile sia utilizzato lo **smart working**;
- b) siano incentivate le **ferie** e i **congedi retribuiti** per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva per giustificare l'assenza dalla sede di lavoro;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, siano utilizzati strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali.

#### **Attività del settore balneare**

Le attività degli stabilimenti balneari potranno essere esercitate a condizione che le Regioni ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. Per tali attività deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro.

I **protocolli o linee guida regionali** disciplinano:

- 1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti al loro interno;
- 2) l'accesso dei fornitori;
- 3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni;
- 4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
- 5) le misure igienico-sanitarie;
- 6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- 7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta;
- 8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio;
- 9) le spiagge di libero accesso;

#### **Strutture ricettive**

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida

regionali che devono riguardare:

- 1) le modalità di accesso, ricevimento, **assistenza agli ospiti**;
- 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni;
- 3) le misure igienico-sanitarie;
- 4) l'accesso dei **fornitori**;
- 5) le modalità di svolgimento delle **attività ludiche e sportive**;
- 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta;
- 7) le modalità di informazione circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire.

#### **Sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali**

Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro e, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica

#### **Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale**

Sull'intero territorio nazionale continuano ad applicarsi, tra le altre, le seguenti misure:

- a) nelle PA e, in particolare, nelle aree di **accesso alle strutture del servizio sanitario**, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- b) le aziende di **trasporto pubblico** adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non

compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

#### **Disposizioni in materia di ingresso in Italia**

Chiunque intenda entrare in Italia dall'estero tramite trasporto di linea è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una autodichiarazione su:

- a) **motivi del viaggio**;
- b) **indirizzo completo di dimora in Italia** dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario;
- c) **recapito telefonico** presso cui ricevere le comunicazioni durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Chi entra in Italia, anche se asintomatico, è obbligato a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio ed è sottoposto a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per quattordici giorni.

In deroga a quanto sopra, esclusivamente per comprovate ed urgenti necessità lavorative o motivi sanitari e per massimo 120 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a presentare al vettore una **autodichiarazione** recante l'indicazione, di:

- a) motivi del viaggio e durata della permanenza;
- b) indirizzo completo del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato;
- c) recapito telefonico.

#### **Misure in materia di trasporto pubblico di linea**

Per contrastare il diffondersi del COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate in ossequio al "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" e delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19".

#### **Riferimenti normativi**

DPCM 14/07/2020 (G.U. 14/07/2020, n. 176)

Allegati

**Lavoro e Previdenza**

Nel decreto Rilancio

## Sorveglianza sanitaria eccezionale: quanto costa alle aziende l'intervento del medico INAIL

di Fabio Francia - Esperto assicurazione INAIL

Per attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dal decreto Rilancio sui lavoratori più esposti al rischio di contrarre il coronavirus in quanto affetti da gravi patologie, l'INAIL ha reso disponibile un nuovo servizio telematico che consente ai datori di lavoro, non obbligati a nominare un medico competente per la sicurezza sul lavoro in azienda, di prenotare la visita da parte dei propri medici del lavoro. In attesa dell'emanazione del provvedimento da parte della Conferenza Stato-Regioni, l'INAIL ha stabilito gli importi da versare per ciascuna visita richiesta e/o parere conclusivo emesso dal medico.

La **sorveglianza sanitaria** è uno dei pilastri che costituiscono il sistema di gestione della **sicurezza sul lavoro** come disegnato dal D.Lgs. n. 626/1996 prima e dal D. Lgs. n. 81/2008 (TU della sicurezza sul lavoro) poi.

La figura fondamentale deputata alla effettuazione della sorveglianza sanitaria è il **medico competente** che può essere nominato dal datore di lavoro o da un suo delegato.

Nel sistema scaturito dalla emanazione del D. Lgs. n. 81/2008, e dal D. Lgs. n. 106/2009 che lo ha modificato, la sorveglianza sanitaria non è prevista per tutti i lavoratori con la conseguenza che non tutti i datori di lavoro sono obbligati alla nomina del medico competente.

In questo contesto normativo si innesta l'art. 83, comma 9 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020), che ha previsto l'effettuazione di una sorveglianza sanitaria obbligatoria aggiuntiva, appunto "eccezionale", che deve essere effettuata anche dai **datori di lavoro non soggetti** agli adempimenti in materia in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

I datori di lavoro che non hanno l'obbligo di nomina del medico competente perché non devono effettuare la sorveglianza sanitaria "normale" ma sono tenuti a svolgere solo quella "eccezionale", hanno due possibilità: la prima è nominare un medico competente; la seconda è rivolgersi all'INAIL che effettuerebbe la sorveglianza sanitaria prevista dal decreto-legge n. 34/2020 con i propri medici del lavoro. Ed è proprio con riferimento a questa seconda ipotesi che l'INAIL ha attivato, dal 1° luglio 2020, un apposito **servizio telematico di prenotazione** attraverso il quale il datore di lavoro può chiedere l'attivazione della sorveglianza eccezionale.

A ben guardare, in base alla norma, le attività di sorveglianza previste dal decreto Rilancio avrebbero potuto iniziare solamente dopo l'emanazione di un **provvedimento da parte della Conferenza Stato-Regioni**

che avrebbe dovuto stabilire la misura del compenso dovuto dal datore di lavoro per ogni visita. L'INAIL ha anticipato i tempi stabilendo anche l'importo che i datori di lavoro sono tenuti a versare per la prestazione prendendo come riferimento quanto percepito dai medici del lavoro INAIL che svolgono la sorveglianza sanitaria; l'importo oggi previsto è pari a 28,84 euro per la visita e 22,01 euro per il parere conclusivo, per un **totale di 50,85 euro**.

Resta inteso che il costo indicato dall'INAIL avrà valore fino alla emanazione del decreto interministeriale per il quale è obbligatorio il parere della conferenza stato-regioni e province autonome.

### Quali sono i lavoratori interessati

Il decreto Rilancio individua i lavoratori oggetto della sorveglianza sanitaria eccezionale che definisce "fragili".

I criteri base che determinano la fragilità sono, necessariamente, correlati allo **stato di salute del lavoratore** che potrebbe essere maggiormente esposto alle conseguenze dell'infezione da coronavirus in relazione alla presenza di patologie in corso, pregresse ed alle eventuali terapie alle quali è sottoposto.

Un esempio di "fragilità" è dato dalla esistenza di **immunodeficienze** di derivazione diretta di una malattia o indotte dalle terapie somministrate per curarle. Nella valutazione del quadro generale deve essere anche presa in considerazione anche l'**età del lavoratore** ed il contesto lavorativo in modo da ottenere una visione completa riferita al lavoratore.

### Come prenotare la visita

Come specificato in precedenza, il servizio erogato dall'INAIL è destinato ai datori di lavoro che non hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria e, di conseguenza, non devono nominare il medico competente. Questa circostanza deve essere autocertificata ai sensi del DPR n. 445/2000.

Per quanto concerne l'accesso al **servizio**



“**sorveglianza sanitaria eccezionale**” non ci sono particolari abilitazioni poiché questo è inserito nella lista di quelli disponibili on line e accessibili con credenziali dispositive. Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite Spid, Inps, Carta nazionale dei servizi (Cns) o INAIL.

L’inserimento della prenotazione può essere effettuato anche dall’**intermediario abilitato** al quale il datore di lavoro ha conferito la delega per gli altri servizi online.

Con l’accesso al servizio telematico il datore di lavoro, o il suo delegato, inserisce i **dati relativi all’azienda** ed al **lavoratore** per il quale chiede la visita. La domanda viene gestita dalla sede territoriale INAIL che viene individuata in base all’indirizzo di domicilio del lavoratore.

La domanda viene presa in carico direttamente dal dirigente medico se inserita dal datore di lavoro o da un funzionario amministrativo se inserita da un delegato. In questa seconda ipotesi il funzionario amministrativo deve verificare la congruità della delega all’intermediario e, nella ipotesi di esito positivo, assegnare la pratica al dirigente medico competente.

Sarà l’INAIL a comunicare il **luogo, la data e l’ora dell’appuntamento** al lavoratore presso i recapiti indicati nella domanda.

L’esito della visita, assenza di controindicazioni,

possibile diversa erogazione del lavoro in relazione alla mansione o turno, previsione di eventuali misure preventive aggiuntive o controindicazioni alla ripresa del lavoro, saranno comunicate telematicamente al datore di lavoro.

Al termine della procedura l’INAIL emetterà una **fattura in esenzione IVA** le modalità per il pagamento della quale verranno successivamente comunicate.

### Osservazioni finali

La prima osservazione che viene spontaneo fare è riferita alle conseguenze dell’esito della sorveglianza sanitaria eccezionale in relazione alle possibili conseguenze che questa potrebbe avere sul rapporto di lavoro. In sostanza, il **certificato conclusivo** redatto dal medico INAIL è parificato al giudizio di idoneità emesso in occasione della sorveglianza sanitaria “ordinaria”?

Se così fosse, si deve osservare che il decreto Rilancio, al contrario di quanto accade nel D. Lgs. n. 81/2008, tace sulla possibilità del lavoratore di **opporsi alle conclusioni** della sorveglianza eccezionale. Al di là della bontà del fine, soprattutto in relazione al rilevante numero di decessi a causa del coronavirus in presenza di altre patologie, sarebbe stata opportuna **una regolamentazione più puntuale** soprattutto in riferimento al regime giuridico del rapporto di lavoro in presenza di provvisorie controindicazioni alla ripresa del lavoro.

## Lavoro e Previdenza

Rivalutazione

**TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati a giugno 2020**

Con riferimento al mese di giugno 2020 è pari a 0,676829 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 15 luglio 2020, che ha stabilito in 102,4 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di giugno 2020 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

Con il comunicato ISTAT del 15 luglio 2020, che ha stabilito in 102,4 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i **coefficienti** validi per il mese di giugno 2020 del **trattamento di fine rapporto** e dei **crediti di lavoro**.

**Rivalutazione del TFR accantonato**

Il Codice Civile prevede che il fondo per il trattamento di fine rapporto deve essere rivalutato, al 31 dicembre di ciascun anno, sulla base di un coefficiente che si compone di:

- un **tasso fisso**, pari all'1,5 per cento
- e una **quota variabile** in ragione dell'oscillazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, periodicamente accertato dall'ISTAT, e determinata in misura pari al 75% dell'aumento registrato da tale indice rispetto a quello riscontrato per il mese di dicembre dell'anno precedente.

**Cosa deve fare il datore di lavoro**

Trattandosi di un elemento retributivo che viene erogato in maniera differita, cioè all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o comunque in un periodo di paga non coincidente con quello mensile di maturazione, è necessario che il datore di lavoro, qualora sia tenuto ad accantonare tali somme per conto del

lavoratore, operi la **rivalutazione delle somme** maturate per mantenere la corretta indicizzazione delle stesse al costo della vita.

In caso di **cessazione del rapporto di lavoro** in corso d'anno, la rivalutazione deve essere operata considerando sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT registrato per il mese in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello accertato per il mese di dicembre dell'anno precedente.

La rivalutazione si calcola sempre sul fondo TFR accantonato fino all'anno precedente, per cui al TFR maturato nell'ultimo anno non si deve applicare alcuna rivalutazione.

L'**imposta sostitutiva** è dovuta in misura pari al 17 per cento e viene versata in acconto entro il 18 dicembre dell'anno di riferimento e a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

All'atto dell'erogazione del TFR, il datore di lavoro provvede ad applicare la **tassazione separata** sugli importi maturati al netto delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva, che sono da considerarsi non imponibili.

**Rivalutazione TFR e crediti di lavoro per il mese di maggio 2020**

Di seguito la tabella riepilogativa dei valori relativi al mese di maggio 2020:

Mese	Periodo	Indice Istat	Delta % indice	Rateo 1,5	75% delta indice	Coefficiente rivalutazione
Giugno 2020	dal 15.06 al 14.07	102,4	- 0,097561	0,750	- 0,073171	0,676829

**Rivalutazione TFR e crediti di lavoro aggiornata a giugno 2020**

·TFR

·Crediti di lavoro

*A cura della Redazione***Riferimenti normativi**ISTAT, comunicato 15/07/2020

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## Dipendenti in forza e percettori di Naspi: cumulabile impiego in Germania per brevi periodi

Con il messaggio n. 2797 del 2020, l'INPS interviene a specificare alcuni aspetti previdenziali rilevanti per i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che di quello pubblico, che svolgono brevi periodi di attività di lavoro subordinato in Germania. Vengono così definiti i criteri di imponibilità previdenziale e di cumulo tra le retribuzioni percepite nonché i criteri di cumulabilità della retribuzione percepita con la Naspi spettante al lavoratore in Italia.

L'INPS, nel messaggio n. 2797 del 14 luglio 2020, fornisce chiarimenti relativamente ai lavoratori privati e pubblici, nonché ai percettori di NASPI, che svolgono, di solito per brevissimi periodi, **attività lavorativa dipendente** in Germania.

La legislazione tedesca (Sozialgesetzbuch VI - paragrafo 122, comma 1) riconosce, anche nel caso di attività lavorativa dipendente svolta per periodi inferiori al mese, l'**accredito contributivo** di un mese pieno, sufficiente per valorizzare, gratuitamente, a fini pensionistici fino a 8 anni di contribuzione figurativa per periodi di formazione scolastica svolti dal 17° al 25° anno di età: dunque l'attività lavorativa, svolta in Germania per brevissimi periodi, ha comportato l'accredito di **contribuzione obbligatoria** nell'assicurazione tedesca, sovrapposta a quella versata in Italia.

### Dipendenti privati

Per i lavoratori dipendenti privati che, oltre all'attività lavorativa in Italia, esercitano contemporaneamente e per un breve periodo di tempo un'attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, la legislazione applicabile è quella dello Stato di residenza del lavoratore, a condizione che in detto Stato venga svolta attività sostanziale (almeno il 25% dell'attività complessivamente svolta).

Sotto questo aspetto, l'Istituto precisa che non devono essere considerate le attività marginali ossia quelle attività poco significative in termini di tempo e remunerazione (attività che coprono meno del 5% del normale orario di lavoro e/o meno del 5% della retribuzione globale). Qualora il lavoratore svolga un'attività subordinata in Italia e un'attività in Germania di portata marginale o comunque non sostanziale, la legislazione applicabile, alla luce della normativa sopra richiamata,

è unicamente quella italiana.

Il lavoratore, anche se svolge in Germania un'attività lavorativa per un breve periodo, deve comunque informare l'INPS della propria situazione lavorativa.

### Dipendenti pubblici

Il dipendente pubblico che, in costanza di **rapporto di lavoro**, intende svolgere un breve periodo di lavoro in un altro Stato comunitario deve, in primo luogo, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa nazionale in materia di pubblico impiego, informarne l'Amministrazione di appartenenza, affinché la stessa possa verificare in concreto la compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego.

Il lavoratore è obbligato a comunicare all'INPS la propria situazione lavorativa e la legislazione applicabile al pubblico dipendente è quella dello Stato membro a cui appartiene l'Amministrazione da cui lo stesso dipende. L'Istituto deve dunque procedere al rilascio della certificazione "A1".

### Percettori di NASPI

Al percettore di Naspi che svolga un'attività marginale in un altro Stato membro, ai fini della determinazione della legislazione applicabile trovano applicazione i criteri validi per i lavoratori dipendenti privati.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 14/07/2020, n. 2797

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## Assegno ordinario Covid-19: modelli da allegare all'istanza di fruizione

L'INPS, con il messaggio n. 2806 del 2020, l'INPS rende disponibili il file excel e la scheda esplicativa da allegare alla domanda di erogazione dell'assegno ordinario Covid-19. In caso di istanze già trasmesse, la modulistica aggiuntiva deve essere fornita all'Istituto attraverso il servizio di Comunicazione bidirezionale presente nel Cassetto previdenziale aziende. Esplicitata, anche per questa categoria di integrazione salariale, la corretta modalità di calcolo delle settimane di integrazione salariale ancora da fruire.

Nel messaggio n. 2806 del 14 luglio 2020, l'INPS provvede ad integrare le indicazioni già emanate in materia di **CIGO**, per consentire alle aziende, che richiedono l'**assegno ordinario**, l'invio dell'autodichiarazione

del “periodo effettivamente fruito”.

### Dichiarazione fruito assegno ordinario con causale “COVID-19”

Il datore di lavoro che richiede l’assegno ordinario deve presentare domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, allegando all’istanza un **file excel**, che viene fornito in allegato al messaggio, e una **scheda esplicativa** sulle modalità di compilazione, anch’essa allegata al documento di prassi, da inserire, per ogni unità produttiva, nel quadro G - Ulteriori allegati - Allegato A delle domande di nuova richiesta con causale “**COVID-19**”.

Per le istanze di assegno ordinario già inviate, il file può essere fornito dall’azienda tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziende.

In caso di mancata trasmissione del suddetto file excel, l’Istituto considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti.

Per essere correttamente allegato alla domanda, il file dovrà essere convertito in formato.pdf.

### Conteggio settimane residue

A consuntivo dell’assegno ordinario richiesto, l’azienda può calcolare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento non effettivamente fruito. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane residue ancora da godere, che si potranno richiedere.

Si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in trattamento di assegno ordinario, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda.

Per ottenere le settimane non fruito, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente utilizzato nell’unità produttiva interessata.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 14/07/2020, n. 2806

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## Cessione quinto su pensioni: aggiornati i tassi di interesse per il terzo trimestre 2020

L’INPS, con il messaggio n. 2799 del 2020, provvede ad aggiornare i tassi d’interesse applicabili alle

operazioni di cessioni del quinto per il terzo trimestre del 2020. I tassi variano in misura direttamente proporzionale dell’età del soggetto richiedente e sono utili alla determinazione dei tassi usurari.

Nel messaggio n. 2799 del 14 luglio 2020, l’INPS provvede ad aggiornare i tassi effettivi globali medi (TEGM) ai fini della determinazione dei **tassi usurari** da applicare alle operazioni di cessione del quinto per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020. In particolare:

- fino a 15.000 euro il tasso medio è pari a 11,51;
- oltre i 15.000 euro il tasso medio è pari a 7,91.

Ne consegue che i **tassi soglia** TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con **cessione del quinto della pensione** concessi da intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati sono determinati come segue:

- fino a 59 anni: 8,55% per importi fino a 15.000 euro - 6,68 per importi superiori a 15.000 euro;
- da 60 a 64 anni: 9,35% per importi fino a 15.000 euro - 7,48% per importi superiori a 15.000 euro;
- da 65 a 69 anni: 10,15% per importi fino a 15.000 euro - 8,28% per importi superiori a 15.000 euro;
- da 70 a 74 anni: 10,85% per importi fino a 15.000 euro - 8,98% per importi superiori a 15.000 euro;
- da 75 a 79 anni: 11,65% per importi fino a 15.000 euro - 9,78% per importi superiori a 15.000 euro.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 14/07/2020, n. 2799

## Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

## Enti erogatori di pensione: obbligo telematico di informativa su quote associativa

Nella circolare n. 85 del 2020, l’INPS esamina le disposizioni normative di cui al decreto ministeriale n. 31/2020, concernenti l’obbligo per gli enti erogatori di trattamenti pensionistici di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti un’informazione precisa e puntuale circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali. In particolare, l’Istituto ricorda che gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono fornire a tutti i soggetti percettori precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote

associative sindacali.

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 85 del 14 luglio 2020, in cui illustra le modalità con cui gli enti erogatori di **trattamenti pensionistici** possono adempiere all'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

La modalità telematica di esposizione delle **quote associative sindacali**, posta a carico degli enti erogatori dei trattamenti pensionistici, deve essere adottata sia:

- nel provvedimento di liquidazione della pensione;
- nei cedolini mensili;
- nella certificazione annuale della pensione.

A prescindere dal momento in cui la delega sindacale viene acquisita, il pensionato viene regolarmente informato della presenza della trattenuta associativa sindacale attraverso:

- la certificazione annuale di pensione (cosiddetto OBIS/M), laddove vengono esposti la sigla dell'organizzazione sindacale e l'importo mensile della trattenuta che sarà applicata sui ratei mensili di pensione nel corso dell'anno;
- il cedolino mensile del rateo di pensione posto in pagamento-.

A decorrere dall'anno 2020, è previsto l'obbligo a carico degli enti erogatori di rendere disponibile una comunicazione di dettaglio, dalla quale risultino denominazione dell'organizzazione sindacale di iscrizione, decorrenza della trattenuta sindacale ed importo, a favore:

- dei nuovi titolari di trattamenti pensionistici;
- dei soggetti già pensionati in caso di attivazione o di variazione della trattenuta sindacale.

in caso di acquisizione di una nuova delega sindacale su una pensione vigente, il pensionato viene informato dell'acquisizione della delega con una e-mail inviata in automatico alla casella di posta elettronica presente nell'anagrafica associata al suo PIN.

Nel caso, invece, di pensionati non in possesso di PIN, che abbiano richiesto l'attivazione/variazione di una trattenuta sindacale, l'Inps invierà un'apposita comunicazione a mezzo posta ordinaria.

### Comunicazione e visualizzazione delle informazioni relative alla presenza della trattenuta sindacale

Ciascun cittadino, accedendo al sito dell'Istituto tramite il proprio PIN, può utilizzare una serie di servizi presenti nella sezione "My Inps" tra i quali quello denominato "Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici"..

Tramite il suddetto servizio il cittadino:

viene informato della presenza/assenza di trattenute sindacali;

in caso vi siano trattenute sindacali applicate sulla/e pensione/i, può procedere autonomamente alla revoca.

### Revoca della trattenuta sindacale

La comunicazione diretta della revoca può essere effettuata dal pensionato tramite il servizio on-line sopra descritto o, in alternativa, con la presentazione della revoca alla competente Struttura territoriale con accesso in sede o mediante invio, con posta ordinaria o raccomandata AR, della revoca stessa unitamente ad un documento d'identità in corso di validità.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, circolare 14/07/2020, n. 85



## Finanziamenti

Nel decreto Rilancio

## Bonus affitti: imprese e professionisti neo costituiti ammessi anche senza calo di fatturato

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Anche le imprese e i professionisti neocostituiti potranno beneficiare del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda anche in assenza del calo del fatturato di almeno il 50%. Il bonus sarà fruibile anche da parte delle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro. E le agenzie di viaggio e i tour operator ne avranno diritto indipendentemente dall'ammontare dei ricavi. Le modifiche saranno pienamente operative con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio. Ma le novità non finiscono qui. In sede di conversione è stata toccata anche la norma sulla cessione del credito di imposta

**Credito di imposta affitti** a maglie più larghe. Dopo il passaggio alla Camera del **decreto Rilancio**, ora al Senato per l'approvazione definitiva senza modifiche, si **amplia la platea** dei potenziali beneficiari del bonus.

Ne potranno fruire anche le **imprese** e i **professionisti neo costituiti**. Saranno ammesse anche le imprese esercenti attività di **commercio al dettaglio** con ricavi superiori a 5 milioni di euro. E le **agenzie di viaggio** e i **tour operator** ne avranno diritto indipendentemente dal tetto dei ricavi.

Le modifiche saranno pienamente operative con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.

Ma c'è di più. Novità in arrivo anche per la cessione del credito.

### Chi sono i beneficiari

Il credito d'imposta, secondo la versione vigente dell'articolo 28, spetta agli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio). Come chiarito dalla circolare n. 14/E/2020:

- la **soglia dei ricavi o compensi** va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito;
- non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, sono **inclusi i soggetti in regime forfetario** e gli **imprenditori** e le **imprese agricole**, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa.

Ammessi anche gli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al costo sostenuto per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Secondo l'attuale versione dell'articolo 28, inoltre, per le strutture alberghiere e agrituristiche, il bonus spetta a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Riguardo l'individuazione delle attività, nella circolare n. 14/E/2020 viene precisato che occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 dei codici Ateco. Sono inclusi coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica stagionale.

### Condizione per la fruizione

Ai sensi dell'attuale formulazione del comma 5 dell'articolo 28 del decreto Rilancio, per gli esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei **corrispettivi** di almeno il **50%** in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Per le strutture turistico ricettive con **attività solo stagionale**, poiché il credito d'imposta spetta per i mesi di aprile, maggio e giugno, la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente deve essere effettuata in ciascuno dei predetti mesi (aprile, maggio e giugno). Secondo quanto precisato dalla circolare n. 14/E/2020, per gli enti non commerciali non è prevista la verifica del calo del fatturato con riferimento all'attività istituzionale.

### Ampliamento della platea

La conversione in legge del decreto Rilancio introdurrà novità di grande impatto sulla platea dei beneficiari. Con una prima modifica apportata dalla Camera, per le **agenzie di viaggio** e turismo e i **tour operator** sarà **eliminato il limite dei ricavi** di 5 milioni di euro. In pratica, oltre che le strutture alberghiere e agrituristiche, anche le agenzie di viaggio e turismo e i tour

operator potranno beneficiare del credito d'imposta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta 2019.

Ulteriore novità è rappresentata dall'apertura del credito d'imposta alle imprese che esercitano attività di **commercio al dettaglio** con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019. Per tali imprese, il credito d'imposta spetta nella misura:

- del **20%** (anziché 60%) in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
- del **10%** (anziché 30%) relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.

### Soggetti neo costituiti

Con un'altra correzione apportata dalla Camera, inoltre, il requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi non sarà più rilevante per i soggetti neo costituiti. In particolare, secondo quanto previsto dal nuovo periodo aggiunto al comma 5, il credito d'imposta spetta **anche in assenza della diminuzione del fatturato** per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Sempre a seguito di una modifica intervenuta in sede di conversione, la riduzione del fatturato non sarà più necessaria anche per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 dicembre 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19).

### Novità per la cessione

Altra novità contenuta nella legge di conversione del decreto Rilancio riguarda la cessione del credito di imposta.

Con il nuovo comma 5-bis, inserito nel passaggio parlamentare, si puntualizza che in caso di locazione, il conduttore può **cedere** il credito d'imposta al **locatore**, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

**Leggi anche Decreto Rilancio: bonus affitti cedibile anche al locatore**

Al comma 122 viene poi precisato che il credito d'imposta può essere ceduto anche al locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Le nuove disposizioni esplicitano quanto già previsto dalla circolare n. 14/E/2020, ma con alcune "lacune". Innanzitutto, il nuovo comma 5-bis fa riferimento solo alla "locazione", mentre il credito di imposta è fruibile anche in caso di **leasing** (solo operativi

e non finanziari, come indicato nella predetta circolare), **concessione**, **affitti di aziende** e contratti di servizi e prestazioni complesse. Tuttavia, si ritiene che la disposizione possa estendersi anche a queste forme contrattuali.

Inoltre, secondo la circolare n. 14/E/2020, in caso di cessione del credito di imposta al locatore o conducente, deve comunque intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto e il credito di imposta ceduto.

Tale indicazione invece non è riportata nelle nuove disposizioni.

Non è chiaro pertanto se anche successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, per cedere il credito il locatore deve pagare la **quota residua** del canone.

### Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta può essere utilizzato in **compensazione** (mediante **modello F24** da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate e indicando il **codice tributo 6920**) o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa.

In alternativa, fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta può essere ceduto (anche parzialmente) al locatore o al concedente oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.

### Come effettuare la comunicazione

La comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta dovrà essere effettuata utilizzando la **procedura telematica** "Comunicazione opzione crediti e detrazioni", accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

I **soggetti cedenti** potranno comunicare l'opzione della cessione **direttamente** o tramite **intermediari**. Nel primo caso la trasmissione è possibile dal 13 luglio 2020. Le modalità sono fissate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 250739 del 1° luglio 2020.

Le modalità per consentire l'invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario saranno invece definite con un provvedimento di futura emanazione.

### Utilizzo da parte dei cessionari

Affinché il cessionario possa utilizzare il credito ceduto è necessario che proceda all'**accettazione** del credito medesimo, tramite l'apposita "Piattaforma cessione crediti" disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia. Dal giorno lavorativo successivo all'accettazione, i cessionari potranno utilizzare il credito in

compensazione tramite F24 (**codice tributo 6931**) o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione. Oltre questo termine, la quota non compensata non

potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

### Soggetti beneficiari post conversione

#### Tabella di sintesi

- |   |
|---|
| 1. Soggetti esercenti <b>attività d'impresa, arte o professione</b> , con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, a condizione che nel mese di riferimento (marzo, aprile, maggio ovvero aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale) abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.                         |
| 2. Imprese esercenti <b>attività di commercio al dettaglio</b> , con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.  |
| 3. <b>Strutture alberghiere e agrituristiche</b> , agenzie di viaggio e turismo e tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019   |
| 4. I soggetti che hanno iniziato l' <b>attività</b> a partire dal <b>1° gennaio 2019</b> nonché i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 dicembre 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19) sono ammessi al credito d'imposta anche in assenza di calo del fatturato. |

**Finanziamenti**

PMI

## Fondo di garanzia: approvazione integrazioni delle condizioni di ammissibilità

Con il decreto 9 luglio 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico approva le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale relative al Fondo di garanzia per le PMI.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto 9 luglio 2020 con cui sono approvate le integrazioni delle **condizioni di ammissibilità** e delle disposizioni di carattere generale relative al Fondo di garanzia per le PMI.

Il decreto, a integrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le PMI, approva le modalità operative di intervento della sezione speciale di cui all'art. 56, comma 11 del DL 18/2020 convertito, adottate dal Consiglio di gestione del Fondo nella seduta del 14 aprile 2020.

**Soggetti beneficiari**

Sono **ammissibili** alla garanzia del Fondo i soggetti beneficiari finali che:

- abbiano beneficiato delle misure previste dall'art. 56, comma 2, del Decreto-Legge;
- abbiano dichiarato al soggetto richiedente di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- fatta eccezione per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, presentino, alla data della richiesta di adesione alle misure di sostegno finanziario, i requisiti per la qualifica di PMI;
- non presentino esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Inoltre i soggetti beneficiari finali per essere ammessi alla garanzia, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non devono:

- rientrare, alla data del 31 dicembre 2019, tra le "imprese in difficoltà";
- essere in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti.

Le disposizioni operative, allegate al decreto, saranno applicate dal giorno successivo alla data di

pubblicazione del comunicato relativo al decreto nella Gazzetta Ufficiale.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 09/07/2020

Ministero dello Sviluppo Economico, allegato al decreto 09/07/2020, Modalità operative

**Finanziamenti**

INAIL

## Bando ISI agricoltura: al via le domande di agevolazione

Dal 15 luglio sarà possibile per le micro e piccole imprese del settore agricolo presentare le domande relative all'avviso pubblico Isi Agricoltura 2019-2020 con il quale l'Inail mette a disposizione 65 milioni di euro a fondo perduto per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza. Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola regione o provincia autonoma e per un solo asse di finanziamento in modalità telematica. In caso di ammissione, la domanda deve essere confermata attraverso l'apposita procedura online, con upload/caricamento della documentazione specificata negli Avvisi regionali/provinciali.

A partire dal 15 luglio le imprese possono presentare le domande relative all'avviso pubblico **Isi Agricoltura 2019-2020** con il quale l'Inail mette a disposizione **65 milioni di euro** a fondo perduto per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese del settore agricolo.

Sarà possibile presentare una sola domanda in modalità telematica in una sola regione o provincia autonoma e per un solo asse di finanziamento.

**Importo del finanziamento**

Il bando è suddiviso in budget regionali e ripartito in due sub-assi di finanziamento:

- il primo, pari a **53 milioni di euro**, destinato alla generalità delle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- il secondo, di **12 milioni di euro**, è riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.

**Ambito soggettivo**

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono le microimprese e le piccole imprese, di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

**Ambito oggettivo**

L'incentivo è riconosciuto per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di massimo **due mezzi agricoli e/o forestali** in una delle seguenti combinazioni:

- un trattore e una macchina dotata o meno di motore proprio,
- due macchine, di cui una sola dotata di motore,
- o due macchine senza motore.

Ogni mezzo deve rispondere ai seguenti requisiti:

- il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'azienda,
- l'abbattimento delle emissioni inquinanti,
- il miglioramento di uno dei tre fattori di rischio:

- 1) quello infortunistico legato all'utilizzo di mezzi obsoleti,
- 2) quello del rumore,
- 3) quello legato allo svolgimento di operazioni manuali.

Il punteggio attribuito è determinato dal tipo di intervento previsto, dalle soluzioni tecniche adottate e dal livello di condivisione con le parti sociali.

### Presentazione delle domande

Come anticipato le imprese possono presentare, **a partire dal 15 luglio 2020**, una sola domanda in una sola regione o provincia autonoma e per un solo asse di finanziamento. La domanda deve essere presentata in modalità telematica e, in caso di ammissione, confermata attraverso l'apposita procedura online, con upload/caricamento della documentazione specificata negli Avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, sono pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'Avviso Isi Agricoltura 2019-2020.

*A cura della Redazione*

## Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

## Aiuti di Stato: necessario escludere le imprese che hanno legami con i paradisi fiscali

Gli Stati membri non dovrebbero concedere aiuti finanziari alle imprese che hanno legami con i paesi che figurano nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. E' quanto raccomanda la Commissione Europea al fine di impedire l'uso improprio dei fondi pubblici. Le restrizioni

dovrebbero riguardare anche le imprese che sono state condannate per gravi reati finanziari, ad esempio, per frode finanziaria, corruzione ed elusione degli obblighi in materia fiscale e previdenziale.

La Commissione europea ha raccomandato agli Stati membri di non concedere aiuti finanziari alle imprese che hanno **legami** con i paesi che figurano nella lista UE delle giurisdizioni **non cooperative a fini fiscali**.

Le restrizioni dovrebbero riguardare anche le imprese che sono state condannate per gravi reati finanziari, ad esempio, per frode finanziaria, corruzione ed elusione degli obblighi in materia fiscale e previdenziale. Lo scopo della Commissione Europea è di impedire l'uso improprio dei fondi pubblici e rafforzare le salvaguardie contro **gli abusi fiscali** in tutta l'UE, in linea con le normative dell'UE. Coordinando le restrizioni relative alla concessione di aiuti finanziari, gli Stati membri eviteranno inoltre che si verifichino squilibri e distorsioni nel mercato unico.

**Margrethe Vestager**, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato che "Ci troviamo in una situazione senza precedenti in cui, per motivi legati all'epidemia di coronavirus, alle imprese viene concesso un volume eccezionale di aiuti di Stato. In questo contesto, non è accettabile che le imprese che beneficiano di aiuti pubblici adottino pratiche di elusione fiscale che coinvolgono paradisi fiscali. Si tratterebbe di un uso improprio dei bilanci nazionali e dell'UE, a danno dei contribuenti e dei sistemi di previdenza sociale. Insieme agli Stati membri, vogliamo fare in modo che ciò non accada."

**Paolo Gentiloni**, Commissario per l'Economia, ha affermato che "L'impegno dell'UE a favore della ripresa si basa sui principi di equità e solidarietà. La crisi coinvolge tutti e tutti devono versare la giusta quota di imposte se vogliono sostenere e non, al contrario, sabotare l'impegno collettivo a favore della ripresa. Chi cerca deliberatamente di eludere le norme fiscali e chi esercita attività criminali non dovrebbe beneficiare dei sistemi che cerca di eludere. Dobbiamo proteggere i nostri fondi pubblici affinché possano realmente aiutare i contribuenti onesti di tutta l'UE."

Gli Stati membri potranno decidere, adottando misure in linea con le norme UE, di concedere aiuti finanziari ma anche gli obiettivi strategici che intendono perseguire. La pandemia di coronavirus ha richiesto un impegno senza precedenti, a livello sia nazionale che dell'UE, per sostenere le economie degli Stati membri e promuoverne la ripresa.

Tale impegno ha anche preso la forma di cospicui aiuti finanziari destinati:

- a fornire liquidità e capitali alle imprese,



- salvare posti di lavoro,
- salvaguardare le catene di approvvigionamento,
- facilitare la ricerca e lo sviluppo.

In tale contesto, numerosi Stati membri hanno chiesto alla Commissione di fornire orientamenti sul modo migliore per limitare l'accesso agli aiuti finanziari alle imprese che adottano pratiche di elusione fiscale e che ricorrono ai paradisi fiscali, o che sono state condannate per reati finanziari.

La Commissione Europea ha quindi adottato un modello, conforme alle normative dell'UE, da utilizzare per evitare che gli aiuti pubblici vengano assegnati ad imprese impegnate in pratiche e sistemi di frode, evasione e elusione fiscale, di riciclaggio del denaro o di finanziamento del terrorismo. In particolare, è stato stabilito che le imprese, le quali hanno legami con le giurisdizioni che figurano nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (ad esempio, le imprese con residenza fiscale in una di tali giurisdizioni) non dovrebbero beneficiare di aiuti pubblici. La **lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali** è la base migliore per applicare tali restrizioni, in quanto consentirà a tutti gli Stati membri di agire in modo coerente e eviterà le misure individuali che potrebbero violare il diritto dell'UE. L'uso di tale lista per attuare le restrizioni creerà anche maggiore chiarezza e certezza per le imprese.

Naturalmente la Commissione raccomanda inoltre di applicare, anche se a condizioni rigorose, **deroghe** a tali restrizioni, al fine di tutelare i contribuenti onesti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre concordare requisiti ragionevoli per consentire alle società di dimostrare **l'assenza di legami** con le giurisdizioni che figurano nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. La raccomandazione suggerisce alcuni principi per assistere gli Stati membri a tal fine.

*A cura della Redazione*

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.